



CASPIE

## CONVENZIONE

per l'erogazione di contributi economici a fronte di spese sanitarie

### TRA

Il Ministero dell'Interno Dipartimento della Pubblica Sicurezza (di seguito denominato Dipartimento della Pubblica Sicurezza), con sede in Roma, Piazzale del Viminale, n. 1 – 00100 Roma, codice fiscale 80202230589,

### E

La Cassa di Assistenza Sanitaria (di seguito denominata CASPIE), con sede in Roma, Via Ostiense 131/L corpo "D" - 00154 Roma, codice fiscale 97288610583

CASPIE C.F. 97288610583 - ISCRITTA ALL'ANAGRAFE DEI FONDI SANITARI

SEDE LEGALE: 00154 Roma - Via Ostiense, 131/L corpo "D"- 6° piano  
SEDE OPERATIVA: 00154 Roma - Via Ostiense, 131/L corpo "D"- 6° piano - Fax 06 67 93 608

CERTIFICATO n. 6007/0  
NUMERO VERDE 800 254 313



**PREMESSO CHE:**

- a) il Dipartimento della Pubblica Sicurezza intende fornire al proprio Personale una idonea copertura delle spese sanitarie;
- b) la CASPIE svolge da anni la propria attività nel settore dell'assistenza sanitaria;
- c) la CASPIE è inoltre iscritta all'Anagrafe dei Fondi Sanitari presso il Ministero della Salute, anche al fine del godimento dei benefici fiscali e contributivi nei confronti degli assistiti;
- d) il Dipartimento della Pubblica Sicurezza intende usufruire dell'esperienza e dell'assistenza sanitaria della CASPIE, per metterla a disposizione del proprio Personale;
- e) la CASPIE si è dichiarata favorevole alla erogazione della predetta assistenza;
- f) il Dipartimento della Pubblica Sicurezza, in tale contesto, ha specifico interesse a definire condizioni generali di assistenza, ivi comprese quelle economiche.

**IL DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA E LA CASPIE  
CONVENGONO QUANTO SEGUE**

**1. Oggetto**

**1.1** La Convenzione ha per oggetto l'erogazione di contributi economici al Personale in servizio della Polizia di Stato e del Dipartimento della Pubblica Sicurezza a fronte di spese sanitarie per malattia, infortunio e parto secondo le modalità ed entro i limiti specificati dalla presente Convenzione nonché dai disciplinari "A" e "B" che, allegati alla Convenzione medesima, ne costituiscono parte integrante e sostanziale.

**2. Decorrenza e durata**

**2.1** La Convenzione ha decorrenza dal 1° gennaio 2016 e scadenza 31 dicembre 2018 si intenderà rinnovata di triennio in triennio salvo la possibilità di recedere da una delle Parti, mediante comunicazione scritta da inviarsi tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento o per mezzo equipollente, che deve pervenire alla parte interessata almeno 60 giorni prima della scadenza di ciascun anno assistenziale.

**3. Tipologie di assistenza**

**3.1** La CASPIE si impegna ad erogare contributi economici per i casi di malattia, infortunio e parto alle categorie di soggetti di seguito specificate:

**Disciplinare A:** Personale appartenente alla Polizia di Stato e Personale in servizio presso il Dipartimento della Pubblica Sicurezza nonché coniuge, figli, convivente more uxorio e relativi figli – quali interamente risultanti dallo stato di famiglia.

---

**Disciplinare B:** Personale appartenente alla Polizia di Stato e Personale in servizio presso il Dipartimento della Pubblica Sicurezza nonché coniuge, figli, convivente more uxorio e relativi figli – quali interamente risultanti dallo stato di famiglia.

#### **4. Oneri del Dipartimento della Pubblica Sicurezza**

Il Dipartimento della Pubblica Sicurezza provvede:

- 4.1** all'informativa (secondo le modalità congiuntamente definite), nei confronti del proprio Personale, in ordine ai disciplinari ed alla presente Convenzione ed alle loro eventuali modifiche o integrazioni nonché ai Servizi online prestati dalla CASPIE;
- 4.2** a fornire alla CASPIE i dati relativi agli aderenti alle assistenze secondo le modalità e le procedure congiuntamente definite. I familiari vengono segnalati dai dipendenti restando esonerato il Dipartimento della Pubblica Sicurezza da qualsiasi responsabilità in merito a dichiarazioni degli stessi che possano risultare errate o false. Ove venissero successivamente accertate omissioni o dichiarazioni non veritiere, queste renderebbero inattivabile il ricorso alle prestazioni della CASPIE e comporterebbero l'esclusione da ogni diritto al rimborso degli eventuali contributi assistenziali nel frattempo versati;
- 4.3** agli aggiornamenti mensili relativi ad ingressi (con versamento del contributo previsto) e ad uscite dall'assistenza;
- 4.4** agli aggiornamenti mensili relativi alle variazioni anagrafiche (es.: cambio indirizzo, variazioni coordinate bancarie etc.);
- 4.5** a trattenere al Personale i contributi da esso dovuti per le assistenze ed a versarli alla CASPIE alle scadenze previste per il tramite del servizio NoiPA del MEF;
- 4.6** agli adempimenti previsti dal Codice in materia di protezione dei dati personali (D. Lgs 30/6/2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni), nonché alle autorizzazioni e provvedimenti generali del Garante, in particolare alla raccolta del consenso al trattamento dei dati personali e sensibili dei soggetti interessati, sulla base dell'informativa e della modulistica predisposte dalla CASPIE, e alla successiva comunicazione alla medesima CASPIE, ferma restando l'assunzione da parte della CASPIE della qualità di "Titolare del trattamento dei dati".

#### **5. Contributi**

- 5.1** Le contribuzioni dovute alla CASPIE sono le seguenti:

Disciplinare A:           € 360,00 annui per ogni dipendente della Polizia di Stato o in servizio presso il Dipartimento della Pubblica Sicurezza.  
Il contributo - a titolo agevolativo - dovrà essere versato in 12 rate mensili anticipate - pari ciascuna ad € 30,00 - con scadenza entro il giorno 30 di ogni mese;

---

€ 576,00 annui per l'inserimento in assistenza del nucleo familiare fiscalmente e non fiscalmente a carico convivente (coniuge, figli, convivente more uxorio e relativi figli). Il contributo - a titolo agevolativo - dovrà essere versato in 12 rate mensili anticipate, pari ciascuna ad € 48,00, con scadenza entro il giorno 30 di ogni mese.

Disciplinare B: € 444,00 annui per ogni dipendente della Polizia di Stato o in servizio presso il Dipartimento della Pubblica Sicurezza. Il contributo - a titolo agevolativo - dovrà essere versato in 12 rate mensili anticipate- pari ciascuna ad € 37,00 - con scadenza entro il giorno 30 di ogni mese.

€ 828,00 annui per l'inserimento in assistenza del nucleo familiare fiscalmente e non fiscalmente a carico convivente (coniuge, figli, convivente more uxorio e relativi figli). Il contributo - a titolo agevolativo - dovrà essere versato in 12 rate mensili anticipate, pari ciascuna ad € 69,00 con scadenza entro il giorno 30 di ogni mese.

**5.2** Ai fini del pagamento dei contributi di cui al precedente punto **5.1** resta inteso che:

- se l'inclusione avviene nel primo semestre dell'anno assistenziale la stessa comporta la corresponsione dell'intero importo annuo;
- se l'inclusione avviene nel secondo semestre dell'anno assistenziale verrà corrisposto il 60% dell'importo annuo.

**5.3** Le modalità di versamento dei contributi sono le seguenti:

- a) i contributi devono essere versati dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza secondo le modalità e le procedure congiuntamente definite per il tramite del servizio NoiPA del MEF;
- b) i contributi, nel caso di ingresso in assistenza durante il corso dell'anno, devono essere versati dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza secondo le modalità e le procedure congiuntamente definite per il tramite del servizio NoiPA del MEF.

## **6. Adesioni e variazioni successive al primo periodo assistenziale**

**6.1** L'adesione all'assistenza è irrevocabile per l'intero periodo triennale di vigenza della Convenzione e deve essere effettuata entro il termine del 30/01/2016.

**6.2** Il mancato inserimento nell'assistenza, entro il predetto termine, impedisce successive adesioni/inclusioni nel corso del periodo di vigenza. Sono fatte salve le eccezioni di cui al successivo art. 7.

## 7. Variazioni durante il periodo di vigenza della Convenzione

**7.1** L'inserimento in assistenza oltre il termine di cui all'articolo precedente può avvenire al verificarsi dei seguenti eventi:

- a) assunzione;
- b) nascita/adozione/affidamento di un figlio (*certificato di nascita*);
- c) matrimonio (*certificato di matrimonio*);
- d) insorgere di convivenza per il convivente *more uxorio* e/o per il familiare fiscalmente non a carico (*certificato di stato di famiglia storico intestato al Dipendente*).

Le domande di inserimento di cui alle precedenti lett. b), c), e d) dovranno essere accompagnate dalla certificazione (in originale) precisata a fianco dei singoli eventi.

L'inclusione nelle assistenze decorre dalla data dell'evento e deve essere effettuata entro il termine di 30 giorni dalla predetta data.

**7.2** La revoca dalle assistenze prima del 31 dicembre 2018 può avvenire al verificarsi dei seguenti eventi:

- a) cessazione dal servizio;
- b) decesso dell'assistito o di un suo familiare assistito (*certificato di morte*);
- c) divorzio (*sentenza di divorzio*);
- d) venir meno di convivenza per il convivente *more uxorio* e/o per il familiare fiscalmente non a carico (*certificato di stato di famiglia storico intestato al dipendente*);
- e) variazioni normative e/o contributive di assistenza rispetto a quelle previste dal precedente punto **5.1**.

Le domande di revoca di cui alle precedenti lett. b), c), e d) dovranno essere accompagnate dalla certificazione (in originale) precisata a fianco dei singoli eventi.

Le assistenze rimangono in essere fino al 31 dicembre dell'anno assistenziale nel quale si è verificato l'evento e i contributi sono pertanto dovuti fino a tale data.

## 8. Modalità di pagamento

**8.1** Il pagamento dei contributi di cui al precedente articolo 5 deve essere effettuato dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza per il tramite del servizio NoiPA del MEF in favore della CASPIE mediante accredito presso il Monte dei Paschi di Siena CODICE IBAN IT75P0103003200000005968083.

## **9. Livelli di assistenza**

**9.1** Le Parti, nel caso in cui venga meno la possibilità per la CASPIE di mantenere l'attuale copertura assicurativa dei rischi, connessi all'assistenza sanitaria in favore del personale del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, si incontreranno per rivedere e modificare i livelli assistenziali e/o contributivi al fine di renderli idonei alla copertura assicurativa stessa e consentirne la continuazione.

Altresi, si riterrà necessaria una rivisitazione nel caso di:

- a) disposizioni normative che impongano specifici assetti di coperture per il mantenimento delle agevolazioni fiscali;
- b) modifica dei livelli di assistenza del Servizio Sanitario Nazionale o Regionale, anche per effetto di provvedimenti amministrativi.

## **10. Riservatezza**

**10.1** La presente Convenzione è da ritenersi riservata, e pertanto il contenuto della stessa non può essere divulgato a terzi per motivazioni diverse da quelle finalizzate all'erogazione dell'assistenza ivi disciplinata.

## **11. Foro competente**

**11.1** Per qualsiasi controversia tra le Parti che sottoscrivono la presente Convenzione che possa insorgere in merito alla validità, all'efficacia ed all'interpretazione della Convenzione stessa è competente in via esclusiva il Foro di Roma.

## **12. Tutela dei dati personali**

**12.1** Ai sensi dell'art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196), la CASPIE informa che i dati forniti in sede di adesione alla CASPIE o comunque acquisiti a tal fine sono trattati nell'ambito della normale attività della CASPIE per finalità strettamente connesse e strumentali all'attuazione della presente Convenzione, nonché per finalità connesse a obblighi previsti da leggi, regolamenti e dalla normativa comunitaria, nonché da disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate dalla legge e dagli organi di vigilanza e controllo ed avviene a cura delle persone preposte all'esecuzione della stessa con l'utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità, anche in caso di eventuale comunicazione a terzi, per l'esecuzione degli obblighi derivanti dalla Convenzione medesima.

**12.2** Per lo svolgimento di parte della propria attività la CASPIE si rivolge a soggetti esterni ed in particolare a quelli appartenenti alle seguenti categorie:

- a) società di assicurazioni e riassicurazione;

b) soggetti che curano le attività di supporto al funzionamento e all'organizzazione del lavoro di ufficio (con riferimento, ad esempio, agli adempimenti amministrativo-contabili e fiscali);

Presso la CASPIE è disponibile l'elenco aggiornato di tali soggetti, ai sensi dell'art. 13, comma 1, lett. f) del Codice in materia di protezione dei dati personali.

Il conferimento di tali dati è necessario per adempiere alla presente Convenzione.

Roma, li 18 DIC. 2015

MINISTERO DELL'INTERNO  
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA



Prot.n.78 0571

CASPIE  
CASPIE  
Cassa di Assistenza Sanitaria

